

Mentre l'attenzione del grande pubblico nei primi mesi dell'anno si è concentrata sul destino ancora incerto del SISTRI, il truffaldino sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, e sulla confusione creata da altre disposizioni di carattere nazionale sui rifiuti pericolosi, sono passate quasi sotto silenzio, anche tra molti addetti ai lavori, due norme comunitarie in materia di classificazione dei rifiuti destinate a entrare in vigore il prossimo 1 giugno. Si tratta in particolare del Regolamento UE 1357/2014 che sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98 (direttiva quadro sui rifiuti recepita in Italia con il Dlgs 2015/2010) e della collegata decisione 955/2014, che apporta modifiche al codice europeo dei rifiuti (CER).

«I due provvedimenti europei giungono tutt'altro che inattesi», dice Micaela Utili di Confimi Ravenna, esperta di rifiuti - da oltre cinque anni sapevamo che i criteri di classificazione dei rifiuti dovevano allinearsi con quelli previsti per le sostanze pericolose: oggi finalmente possiamo utilizzare gli stessi strumenti per definire che cosa è pericoloso per la salute e l'ambiente e che cosa non lo è».

Confimi Impresa Ravenna approfondirà le nuove regole per classificare correttamente i rifiuti pericolosi nel corso di un incontro che si terrà presso i locali dell'Associazione il prossimo 1 aprile.

Nell'attesa ci facciamo dare qualche anticipazione.

Si tratta veramente di un cambiamento epocale?

«La prima norma che ha disciplinato la gestione dei rifiuti in Italia risale al 1982; per la prima volta si è cominciato a identificare i rifiuti attraverso una denominazione e un codice numerico a quattro cifre. La classificazione (e quindi l'attribuzione del codice) si basava essenzialmente sulla tipologia di materiale.

Non esisteva nemmeno il concetto di 'pericoloso' ma solo il più ristretto e improprio termine di 'tossico-nocivo'. Si è trattato comunque del primo lodevole tentativo di dare un ordine a un settore che dal secondo dopoguerra non aveva sostanzialmente visto alcuna regolamentazione.

La seconda rivoluzione è avvenuta agli inizi del 2000 con la Decisione 532/2000/CEE, tuttora vigente, che ha introdotto per la prima volta il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Unitamente all'unificazione delle denominazioni e delle codifiche dei rifiuti in tutta Europa, la decisione 532 ha recepito anche un criterio di classificazione del tutto nuovo: l'origine.

Da allora, i rifiuti non sono più stati classificati esclusivamente in base alla tipologia di materiale o alla composizione merceologica ma anche secondo il processo che li ha originati.

Un esempio: uno scarto di materiale ferroso può essere classificato 170405 se deriva da una demolizione di edifici o strutture metalliche ma anche 160117 se deriva da una demolizione di veicoli. Il Reg. 1357/2014 rappresenta, dopo l'introduzione del catalogo europeo, il provvedimento di impatto più significativo sulle regole di classificazione dei rifiuti ed è quindi corretto definirlo un cambiamento epo-

I criteri di classificazione della «spazzatura» si allineano con quelli per le sostanze nocive

Nuove norme per i rifiuti pericolosi in vigore dal 1° giugno

cale». **Che cosa vuol dire classificare un rifiuto e perché è così necessario farlo?**

«Non esiste una definizione ufficiale - continua Utili - diciamo che si tratta di una valutazione che deve portare all'attribuzione del codice CER (identificazione) e, laddove il rifiuto è pericoloso, anche all'individuazione delle caratteristiche di pericolo (H, da giugno HP), nonché all'individuazione di un idoneo impianto di recupero/smaltimento del rifiuto medesimo.

Lo scopo del legislatore è chiarissimo: chi, nell'ambito di un'attività economica produce rifiuti ha la responsabilità (penale) di conoscerne le caratteristiche, così da poter individuare il modo corretto di smaltirlo o recuperarlo, nonché le necessarie misure per garantire la protezione dell'ambiente e delle persone che con quello scarto vengono a contatto».

E' difficile?

«Nella maggior parte dei casi sì. Soprattutto perché occorrono, sempre, competenze e, altrettanto spesso, costi di analisi che si aggiungono agli oneri di smaltimento, percepiti, anche se non sempre a ragione, come troppo alti».

Il Regolamento 1357/2014 semplificherà o complicherà il modo di classificare i rifiuti?

«Ci sono elementi di grande semplificazione, anche se indubbiamente qualche operatore del mercato dei rifiuti si troverà in difficoltà.

Il nuovo regolamento permette innanzitutto di superare, mi auguro in modo definitivo, una consuetudine tutta italiana, recentemente divenuta norma, che prevede la necessità di ricorrere a un'analisi di laboratorio (naturalmente onerosa) per poter escludere le proprietà



pericolose di un rifiuto (e gestirlo quindi come non pericoloso, recuperandolo o smaltendolo a costi inferiori). La pur rigorosa normativa europea ammette, infatti, sempre più di un metodo per identificare le proprietà pericolose di una sostanza e il metodo di valutazione non è necessariamente analitico.

In particolare, tutte le proprietà pericolose per la salute (tossicità acuta, irritazione oculare e cutanea, corrosione, ecc) e per l'ambiente possono essere verificate semplicemente misurando la concentrazione delle sostanze componenti il rifiuto (e mettendo a confronto i risultati con le tabelle del

Reg. 1357/2014) mentre la necessità di un'analisi specifica rimane quasi indispensabile per le proprietà fisico-chimiche (infiammabilità, comburenze). Si conferma, quindi, una maggiore libertà di scelta per il produttore dei rifiuti, che dovrà comunque acquisire le necessarie competenze per la classificazione e l'individuazione delle corrette modalità di smaltimento».

Quali operatori avranno, a suo avviso, le maggiori difficoltà con il nuovo approccio?


«I laboratori che in questi anni si sono in qualche modo 'specializzati' nelle analisi sui rifiuti. Fino a oggi, infatti, non esistevano metodi di analisi ufficiali

specifici per determinare le proprietà pericolose dei rifiuti e quindi si sono utilizzate le metodiche più svariate.

Un esempio classico: per la misura del punto di infiammabilità (temperatura al di sopra della quale un liquido prende fuoco con un innesco di minima entità) spesso ho visto utilizzare stessa metodica (e la stessa attrezzatura) sia per i solidi che per i liquidi.

Dal 1 giugno non sarà più possibile.

Quindi, chi intende continuare a fare analisi di infiammabilità sui rifiuti dovrà investire in nuove attrezzature e in nuove competenze oppure rinunciare».



Pagina a cura di Confimi impresa

confimi impresa
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata **ravenna**